



REGOLAMENTO CAMPIONATO CALCIO A5 2016-17

Art. 1 – PERIODO DI SVOLGIMENTO

IL CAMPIONATO avrà inizio il 17 OTTOBRE 2016 e avrà termine entro APRILE 2017.

Art. 2 – NORME DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla manifestazione le squadre dovranno richiedere il tesseramento dei propri giocatori, di dirigenti e allenatori secondo le normative riportate nell'articolo 3 del presente regolamento. Il vincolo di un giocatore presso la sua squadra è limitato al Torneo in corso. Ogni squadra dovrà presentare all'arbitro, 10 minuti prima dell'inizio della gara, presso lo spogliatoio, un elenco dei giocatori e dei dirigenti che prenderanno parte alla gara con un documento di riconoscimento.

Ogni Squadra dovrà presentare all'arbitro almeno un pallone regolamentare

Qualora i capitani delle due squadre non trovassero accordo sulla scelta del pallone, la decisione rimane al D.d.G.

Art. 3 – TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

Tutti i partecipanti (atleti, dirigenti e tecnici), dovranno essere tesserati. I giocatori che accederanno alla gara con regolare tesseramento giornaliero pervenuto entro le ore 18.30 dovranno accertarsi che il tesseramento stesso sia avvenuto prima di entrare in campo.

L'organizzazione non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per qualsiasi problematica legata al tesseramento giornaliero.

E' fatto obbligo a tutte le Squadre partecipanti, per mezzo del Dirigente Accompagnatore (o del capitano), di presentare al D.d.g. la Distinta di Gara, che dovrà essere stampata direttamente dal sito di LICA e che dovrà riportare i seguenti dati:

- Indicazione Nome e cognome e Numero di Maglia
- Indicazione Capitano e Vice capitano

La distinta dovrà essere firmata dal Dirigente Accompagnatore o in sua assenza dal Capitano.

1

Ogni Squadra potrà tesserare un numero illimitato di giocatori, entro e non oltre la 5^a giornata della competizione o solo nelle sessioni di mercato.

Non potranno essere tesserati più di 1(uno) giocatori che militino oltre le seguenti serie:

Dalla 1^a categoria di Calcio a 11 compresa e dalla categoria B di calcio a 5 compresa .

Gli stessi dovranno essere inseriti in distinta come "fuori quota".

Per "tesserati" si intende giocatori che siano effettivamente militanti nelle categorie elencate e che pertanto prendano parte a gare ufficiali.

Un giocatore che risulti tesserato per una Società Figc delle categorie vietate, senza effettivamente farne parte (pertanto senza essere convocato alle partite), dovrà presentare una lettera scritta da parte della società Figc (manleva), dichiarante che il giocatore per la stagione sportiva 2016/17 non farà parte della Società, nonostante risulti ancora tesserato. Fino al ricevimento di tale dichiarazione, il giocatore sarà sospeso e non potrà prendere parte alle competizioni LICA.

Un giocatore che durante la stagione risulti trasferito in categorie non vietate o svincolato da una squadra che milita nelle categorie sopraelencate, potrà essere regolarmente tesserato solo dopo presentazione di documento che attesti l'avvenuto svincolo o trasferimento.

Un giocatore che viene tesserato nel corso dell'anno in una squadra FIGC militante nelle categorie sopraelencate, sarà inibito dal partecipare dalla competizione dal momento in cui viene tesserato e partecipi alle attività ufficiali (allenamenti e partite) con la propria società di appartenenza.

Le decisioni in merito alle posizioni dei giocatori saranno prese ad esclusiva discrezione del Giudice Sportivo.

Il C.O., il Giudice Sportivo e l'ufficio tesseramento durante la stagione, effettueranno dei controlli sulle posizioni dei vari tesserati.

Anche le Squadre potranno inviare delle segnalazione o reclami ufficiali sulla posizione irregolare dei tesserati, tali segnalazioni verranno prese in considerazione solo se verrà presentata una documentazione che attesti la prova dell'effettiva irregolarità.

Una volta iniziate le fasi finali (play-off) non sarà più possibile segnalare posizioni irregolari relative a partite del girone di qualificazione. Durante la fase di play-off, le eventuali posizioni irregolari dei tesserati non avranno carattere retroattivo per i turni precedenti.

Art. 4 – CERTIFICATO MEDICO –

E' fatto obbligo al Responsabile di ogni società di richiedere ai propri giocatori il certificato medico di idoneità per la pratica del gioco del calcio. L'originale del certificato medico o una copia con autocertificazione che ne attesti la rintracciabilità, andrà consegnato al Comitato Organizzatore insieme alla modulistica di tesseramento.

Art. 5 - LA COPERTURA ASSICURATIVA

Le Squadre e i propri tesserati, all'atto della richiesta di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento all'atto dell'iscrizione e presenti nella sezione della modulistica del portale. Le Società e i vari soggetti tesserati possono, qualora lo ritengano necessario, contrarre privatamente altre polizze assicurative, avvalendosi di istituti assicurativi convenzionati o di propria preferenza. Unibrokers Italia S.r.L - ASC è responsabile di fronte alle società affiliate e ai tesserati esclusivamente per quanto previsto dall'assicurazione contenuta nell'affiliazione e nella tessera.

Art. 6 – SVOLGIMENTO DELLE GARE -

2

La durata delle gare viene stabilita in: due tempi da 20 minuti (C5) - 25 minuti (C7), ciascuno con intervallo non superiore ai tre minuti. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco 12 tesserati.

Art. 7 – FORMULA CAMPIONATO-

Le formazioni si affronteranno in gironi unici o suddivise in categorie di verse (A-B-LegaPRO).

Accederanno alle fasi finali le prime due classificate di ogni girone.

In caso di parità tra due o più formazioni per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1) esito degli scontri diretti nel proprio girone; 2) differenza reti nel proprio girone; 3) tabella Fair Play nel proprio girone; 4) goal realizzati nel proprio girone; 5) sorteggio.

La Società che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, oltre al pagamento delle ammende previste, subisce la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e potrà essere passibile, ad insindacabile giudizio del Giudice Sportivo, di una penalizzazione di un punto in classifica.

In caso di gravi intemperanze da parte dei giocatori, dirigenti o del pubblico, il Comitato Organizzatore potrà decretare, a sua discrezione, l'eliminazione della Società dalla competizione, senza dover alcun rimborso della quota di iscrizione.

La squadra che non si presenta in campo entro 5 minuti dall'orario stabilito per l'inizio della gara sarà considerata rinunciataria e dichiarata perdente. Il tempo di attesa potrà essere aumentato a discrezione del D.d.G. o del Comitato Organizzatore, solo in casi eccezionali.

La Squadra che nell'ultima giornata dei gironi di qualificazione non si presenterà alla gara in programma (senza presentare documenti che attestino una effettiva impossibilità di disputare l'incontro per motivi che verranno accertati dagli organi di Giustizia Sportiva) verrà estromessa dal torneo e a tutte le squadre che hanno disputato i precedenti incontri contro tale squadra verranno assegnati i tre punti a tavolino, con il punteggio di 0-3.

Art. 8 - ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE –

Le Squadre che hanno necessità di anticipare o posticipare le gare, devono trovare l'accordo con la società avversaria, dopo che il C.O. abbia dato disponibilità allo spostamento.

La richiesta di spostamento gara andrà presentata con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data in calendario previo consenso della squadra avversaria e disponibilità dell'impianto sportivo.

Entrambe le squadre dovranno confermare l'accettazione dello spostamento alla data prefissata tramite mail da inviare al C.O.

In ogni caso la gara dovrà svolgersi nella medesima settimana, salvo evidenti impedimenti.

Non saranno presi in considerazione richieste di variazione gara nella fase dei play off o finali.

Art. 9 – COLORI SOCIALI –

Le squadre dovranno presentarsi in campo con il colore delle maglie indicati nell'elenco di iscrizione dei giocatori. Nel caso in cui le maglie delle due squadre abbiano lo stesso colore o un colore che, a giudizio dei D.d.G., possa creare confusione nell'identificazione, la squadra ospitante sarà tenuta a sostituirla con altra di colore diverso. I capitani dovranno portare al braccio una

fascia di colore diverso da quella della maglia che identifichi la carica di Capitano della squadra. Sarà consentito l'uso di pettorine, possibilmente con numerazione.

3

ART. 10 ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA - GRADI DI GIUDIZIO

1) GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO

2) COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO

Tali organi agiscono in piena autonomia.

1) GIUDICE SPORTIVO (1° grado di giudizio)

Giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del Direttore di Gara.

Agisce in conformità di quanto prevedono i regolamenti, le normative e il codice delle penalità.

Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive, si svolge sulla base dei documenti ufficiali: (rapporto dell'arbitro, degli Assistenti dell'Arbitro, dell' eventuale Osservatore di campo, e se necessari, supplementi di rapporto su richiesta specifica).

Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori.

2) COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° grado di giudizio)

Composta da: Presidente (un membro del C.O.); Componenti (un consulente legale, Responsabile settore Arbitrale).

Giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° grado, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Società, nei casi di illecito sportivo, violazione dei regolamenti vigenti.

Il procedimento è instaurato su reclamo della Società (o tesserati in proprio) e deve essere presentato o inviato tramite raccomandata entro CINQUE GIORNI SUCCESSIVI alla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato.

Il Reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa. (vedi art. 17).

Terminate le gare di qualificazione (durante le fasi finali) l'unico grado di Giudizio sarà quello di primo grado (Giudice Sportivo).

ART. 11 SANZIONI A GIOCATORI

1) Recidiva : Durante ogni fase a gironi e durante le fasi finali, i giocatori che raggiungono la seconda ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U..

Si da per inteso che un giocatore, che riceva la seconda ammonizione durante l'ultimo incontro valido per le qualificazioni a gironi, dovrà in ogni caso scontare un turno di squalifica nel corso della prima gara di Play Off.

2) Espulsioni dal campo: I giocatori espulsi, subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare ufficiali di campionato.

I giocatori espulsi, nel corso del primo tempo, per condotta non violenta o lesiva nei confronti del D.d.G., potranno non subire squalifiche per il turno successivo, a discrezione del Giudice Sportivo, fermo restando che tale decisione deve essere riscontrata sul Comunicato Ufficiale.

Le tre casistiche che vengono prese in considerazione sono le seguenti:

Espulsione per bestemmia

Espulsione diretta per fallo di mano che impedisca una segnatura di una rete

Espulsione per seconda ammonizione, in caso sia per comportamento non violento, cioè per un fallo di mano volontario oppure per una trattenuta per la maglia.

4

Un portiere che, all' interno della propria area di rigore, nel tentativo di intervenire sul pallone, commetterà un fallo da ultimo uomo o un fallo che impedisca una chiara occasione da rete per la squadra avversaria, non verrà sanzionato con un'espulsione, bensì con una ammonizione (non rientrano in tale regola i portieri rei di interventi violenti o di interventi atti ad impedire volontariamente una chiara occasione da gol).

3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara: le squalifiche comminate dal G.S. per fatti accaduti dopo gara, dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

Esecuzione delle sanzioni:

Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli

Organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva.

Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Nel caso in cui la squadra avversaria non si presenti alla gara, per il giocatore squalificato della squadra presente, si considera la squalifica come scontata.

4) Squalifiche di uno o più giocatori per gravi episodi di violenza o per rissa:

Nel caso il GS, la Commissione Disciplinare o il CO accertino la responsabilità soggettiva da parte di un tesserato che si sia reso colpevole di rissa o di episodi di inaudita violenza, ne decreteranno immediatamente l'estromissione da qualsiasi competizione organizzata da LICA.

Nel caso i responsabili di tali atti siano più tesserati della medesima squadra, l'estromissione da tutte le competizioni sarà comminata all'intera squadra.

5) Squalifiche a tempo:

Durante tutto il periodo della squalifica, i giocatori, allenatori e dirigenti non possono partecipare ad alcuna attività LICA, né assumere incarichi diversi dalla posizione di giocatore.

ART. 12 SANZIONI A DIRIGENTI -TECNICI-COLLABORATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

INIBIZIONE A TEMPO A SEGUITO DI ALLONTANAMENTO DAL CAMPO O PER FATTI ACCADUTI AL TERMINE DELLA GARA

INIBIZIONE A TEMPO PER FATTI ACCADUTI DURANTE LA GARA

ART. 13 SANZIONI A SOCIETA'

AMMONIZIONE

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

AMMENDE

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA (vedi casistica)

RADIAZIONE

ART. 14 SANZIONI A SOCIETA'-DIRIGENTI-GIOCATORI

a) Giocatori non tesserati dalla Società e schierati in campo in gare Ufficiali:

- Perdita della gara per 0-3 o peggior risultato sul campo.

- Inibizione al Dirigente o facente funzione, per responsabilità soggettiva (a discrezione del Giudice Sportivo).

- Ammenda alla Società

5

b) Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento con Società della F.I.G.C. non ammesse dal presente regolamento:

- Perdita della gara per 0-3 o peggior risultato conseguito sul campo, penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara in cui risultassero presenti tesserati non regolari.

- Annullamento del tesseramento giocatore

- Inibizione al Dirigente o facente funzione, per responsabilità soggettiva (a discrezione del Giudice Sportivo).

c) Giocatori squalificati e impiegati in gare ufficiali:

- Perdita delle gare per 0/3 o peggior risultato conseguito sul campo.

- Inibizione al Dirigente o facente funzione, per responsabilità soggettiva (a discrezione del Giudice Sportivo).

- Squalifica al giocatore per 1 gara di squalifica non scontata e 1 giornata per recidiva.

- Ammenda alla Società.

d) Dirigenti – Tecnici inibiti e presenti in gare ufficiali (giocatori squalificati impiegati come dirigenti):

- Inibizione/squalifica con recidiva. - Ammenda alla Società.

e) Dirigenti -tecnici -collaboratori inibiti e partecipanti alle gara ufficiali come calciatori. (vedi paragrafo C)

f) Penalizzazioni

Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi: (a discrezione del Giudice Sportivo).

1) Rinuncia a gare ufficiali senza preventiva comunicazione al C.O. (1 punto)

2) Giocatori tesserati per categorie F.I.G.C. (1 punto)

3) Rinuncia a partecipare alla gare per motivi non ammissibili (1 punto)

4) Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili escluso cause di forza maggiore (per es. gravi incidenti fisici occorsi a giocatori) (2 punti)

5) Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che rendono ingovernabile la disputa della gara e che procurano danni a persone, o strutture del centro sportivo (punti da quantificare)

ART. 15 INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Organi di prima istanza (Giudice Unico) I procedimenti disciplinari sono instaurati:

D'UFFICIO

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono: rapporto dell'arbitro, osservatore arbitrale (Commissario di Campo) oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento.

SU RECLAMO DELLA SOCIETA'

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- la regolarità di svolgimento delle gare;
- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare; - la regolarità dei tesseramenti.

b) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare) SU RECLAMO DI PARTE

6

Avverso la decisione adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate. L'ultimo grado di Giudizio è quello della Commissione Disciplinare (2° grado).

ART. 16 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita dal presente regolamento le società ed i tesserati aventi interessi diretti. Qualora vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI

1) Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell' Arbitro

2) “

3) “

4) “

per squalifiche a giocatori fino a 2 giornate per inibizione a Dirigenti fino a 15 gg. ammende fino a € 30,00

RIGETTO DEI RICORSI

- taxa reclamo non versata

- mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail. - mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata. - mancata presentazione nei tempi stabiliti.

a) Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in 1^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore successive alla gara a cui ci si riferisce.

Entro tre giorni dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire, tramite raccomandata o plico consegnato c/o ufficio LICA, i motivi dettagliati del reclamo, che dovranno essere inviati in copia tramite raccomandata alla Società direttamente interessata al giudizio. La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa taxa reclamo e al plico consegnato all'organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante. Al termine delle fasi a gironi, i reclami dovranno essere consegnati a mano presso la sede della Sportland S.S.D. a r.l. entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara.

b) Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2° GRADO di giudizio)

I reclami presentati in 2^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore susseguenti alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

I reclami presentati in II^ Istanza devono essere inviati per raccomandata o consegnati a mano presso l'ufficio Sportland, entro il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata.

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata insieme alla taxa reclamo, e al plico inviato alla Commissione Disciplinare. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della copia reclamo, inviare proprie comunicazioni.

Riguardo le decisioni della Commissione Disciplinare non sarà possibile fare ricorso.

ART. 17 TASSE RECLAMO (*)

Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal regolamento dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa come sotto indicato:

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO € 50.00

RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE € 100.00

7

(*) Il mancato versamento della tassa reclamo costituirà motivo di rigetto del reclamo stesso.

ART. 18 SANZIONI PECUNIARIE

Mancata presentazione al campo di gioco:

Avvisando il Comitato Organizzativo entro 24 ore precedente la gara: Ammenda € 10,00 + € 70 per contributo campo

Avvisando il Comitato Organizzativo entro le ore 15.00 dello stesso giorno Ammenda € 20,00 + € 70 per contributo campo

Avvisando il Comitato Organizzativo entro le ore 18.30 dello stesso giorno Ammenda € 30,00 + € 140 (C7) € 100 totale del costo partita

Senza alcun avviso oppure dopo le ore 18.30 Ammenda € 50,00 + € 140 (C7) € 100 totale del costo partita

Art. 19 - PREMIO DISCIPLINA (Fair Play)

Secondo i principi su cui si fonda l'attività di LICA (lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi forma di violenza), il premio Fair Play assume un valore paragonabile alla vittoria del campionato, pertanto, per decretare al Premio Fair Play, ad ogni squadra sarà assegnato un punteggio secondo i criteri esposti qui di seguito:

- AMMENDE A SOCIETA' PER RINUNCIA GARE -
- AMMENDE A SOCIETA' UTILIZZO GIOCATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE
- AMMENDE A SOCIETA' UTILIZZO GIOCATORI NON TESS. O DOPPIO TESSERAMENTO
- AMMENDE A SOCIETA' ATTI VIOLENZA TESSERATI O SOSTENITORI
- AMMONIZIONI A SOCIETA'
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- PUNIZIONE SPORTIVA GARA PER RINUNCIA
- PUNIZIONE SPORTIVA GARA PER INCIDENTI
- AMMONIZIONE GIOCATORI
- SQUALIFICHE (OGNI GIORNATA)
- SQUALIFICHE A TEMPO
- SQUALIFICHE CON PROPOSTE DI RADIAZIONE
- AMMONIZIONI DIRIGENTI E/O TECNICI
- INIBIZIONI
- ESTROMISSIONE SOCIETA' DALLA MANIFESTAZIONE

Punteggio P.5

P.5 P.10

P.30 P.10 P.10 P.10 P.30 P.1 P.3

P.15 ogni 30 giorni (o frazione) P. 70

P. 5 P. 10

P. 100

A discrezione del Giudice Sportivo, le Società che superano i 25 punti nella fase a gironi, non avranno diritto a partecipare alle fasi finali.

8

Art. 20 - CALENDARIO VARIAZIONI DI ORARIO E DATE –

Il C.O. si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabile ragioni organizzative, avvisando per tempo le Società. La praticabilità del terreno di gioco sarà decisa esclusivamente dal D.d.G. designato. La sospensione della gara è a insindacabile giudizio del D.d.G. o del Comitato Organizzatore. Le Società dovranno pertanto presentarsi alla gara, fatto salvo comunicazioni da parte dell'organizzazione che dovranno pervenire entro le ore 18.00. Le variazioni di gara verranno confermate sul Comunicato Ufficiale.

Art. 21 – REGOLAMENTO DI GIOCO –

Nel calcio A5 e nel Calcio A7, si applicheranno le regole di calcio a 5 e 11 FIGC in vigore nella stagione 2016/2017, con le eccezioni elencate nel seguente regolamento. Anche per il calcio A7 si procederà con l'espulsione a Tempo, 10 minuti. Al termine del penalty play un altro giocatore porta subentrare in campo.

Art. 22 – COMUNICATO UFFICIALE –

I provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare hanno decorrenza dal giorno stesso della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

La partecipazione alla competizione, sottintende la completa conoscenza ed accettazione delle "norme di partecipazione". L'ignoranza delle norme di partecipazione non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 23 – SOSPENSIONE INCONTRI PER PROBLEMATICHE SUI CAMPI –

In caso di interruzione del gioco a causa di problematiche relative al centro sportivo (inagibilità terreno di gioco, dopo inizio regolamentare, spegnimento luci) l'incontro verrà recuperato in data da fissarsi, seguendo la seguente prassi:

Gara interrotta prima del termine del primo tempo: incontro da disputare dall'inizio, con il punteggio di 0-0

Gara interrotta durante il secondo tempo, durante i tempi supplementari o durante i calci di rigore: incontro da disputare solamente come secondo tempo, omologando il risultato conseguito prima dell'interruzione.

In entrambi i casi, le ammonizioni e le espulsioni verranno considerate valide nel corso del recupero.

Art. 24 – PARASTINCHI–

L'utilizzo dei parastinchi è vivamente consigliato e comunque non sarà consentito ad alcun giocatore di giocare con i calzettoni abbassati.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle Norme di Partecipazione del Campionato Calcio a 5 Sportland 2016/2017.